

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 14/04/21, in seconda convocazione, alle ore 21,00 presso la sede Sociale in Pontremoli loc. Creaola si sono riuniti i soci dell'associazione.

Presiedere la riunione Rosaria Marullo ed a fungere da Segretario Fabrizio Antonini.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara pienamente regolare e l'invita a discutere e deliberare nel seguente ordine del giorno:

1. adeguamento statutario legge 117/2017
2. varie ed eventuali

Il Presidente illustra che ai sensi della nuova normativa vigente, l'associazione si adegui alle nuove disposizioni normative, adeguando il proprio statuto e inserendo nella nuova denominazione l'acronimo APS. Il sodalizio costituito per finalità civiche **solidaristiche e di utilità sociale** - a norma art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del C.C. e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, viene quindi denominato Aps Amici della Lunigiana, la sede rimane invariata in Pontremoli loc. Creaola affiliato Endas quale rete nazionale Ets - del quale accetta lo Statuto ed i regolamenti.

Viene inoltre stabilito il patrimonio iniziale costituito dalle quote associative dei soci fondatori dell'associazione e stabilito in euro 10. Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'ets è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, che la quota o il contributo associativo non è trasmissibile: stabilisce inoltre che in caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno devoluti secondo quanto previsto dal Decreto 117/2017. Il Presidente dà lettura dello statuto e propone che l'Associazione, nella considerazione degli scopi comuni, confermi la sua adesione all'Endas mantenendo la tessera nazionale quale tessera sociale dell'associazione. La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. L'assemblea dà inoltre mandato al Presidente di adempiere a tutte le prassi di legge previste per l'adeguamento conseguente alla presente assemblea, rammentando le agevolazioni previste dall'art 82 comma 3 secondo capoverso e art.82 comma 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Alle ore 22:00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, sottoscritto e approvato.

Il Presidente

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO PRESSO UFFICIO DI AULLA

Il Segretario

[Firma]



L. 16.04.21 AL N. 125 SERIE 3

L'addetto al servizio (*)

[Firma]

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
A. R. DEF. 10.2.1

STATUTO APS AMICI DELLA LUNIGIANA

(Atto registrato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Art.1 – Costituzione

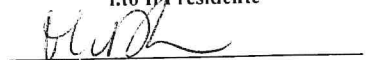
E' costituito - a norma art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del C.C. e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l' ente di terzo settore denominata APS Amici della Lunigiana con sede in Pntremoli località Creola.

Art.2 – Oggetto sociale

L'ente potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Il Presidente



- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche finalizzate alla salute e al benessere anche richiedendo l'iscrizione al Registro nazionale Coni, impegnandosi ad osservare le norme e i regolamenti del Coni da cui intenderà essere riconosciuta.
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Art.3 – Finalità

L'ente eserciterà attività di interesse generale, anche promuovendo e gestendo attività assistenziali, culturali, turistiche, ricreative, motorio-sportive, sportive dilettantistiche, didattiche, di tutela ambientale e di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo; Impegnarsi nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, che atteggiamenti o linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni;

Promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture Endas, lo sviluppo delle iniziative del presente articolo;

Ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società nella valorizzazione dei diversi moli, con le istituzioni pubbliche con gli Enti locali e culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale della attività del tempo libero e dello sport.

Nello specifico l'associazione organizzerà un luogo di incontro nel quale poter condividere attività sportiva, a livello amatoriale, organizzare in concerto con strutture pubbliche o private, locali o esterne, manifestazioni a carattere sportivo, associativo, benefico.

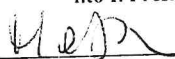
Per il conseguimento delle finalità sociali, l'associazione potrà creare strutture proprie o utilizzare, in convenzione, altre strutture pubbliche o private.

L'associazione opera nell'ambito provinciale o in altro ambito territoriale con autorizzazione delle competenti strutture E.N.D.A.S. , direttamente a favore dei soci ed in convenzione con le strutture o iscritti E.N.D.A.S.; potranno usufruire dei servizi dell'associazione i soci Endas di tutto il territorio nazionale, purché in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Art. 4 – I Soci

Il numero dei soci è illimitato, all'associazione possono aderire persone fisiche in regola con le norme di Pubblica Sicurezza, e con il tesseramento E.N.D.A.S.; per l'ammissione a socio è necessario compilare la domanda, su apposito modulo Endas al Consiglio Direttivo, che dovrà decidere entro trenta giorni; in via provvisoria il socio può essere ammesso, previo rilascio della tessera Endas, da un

f.to Il Presidente



componente del Consiglio Direttivo che garantisca per lui, fatto salvo poi di ottenere la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Socio è tenuto al versamento della quota sociale annuale di tesseramento, stabilita dal Consiglio Direttivo e delle eventuali integrazioni in relazione alle attività svolte dall'associazione e stabilite dallo stesso Consiglio;

E' tenuto inoltre all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali dell'Associazione. L'inosservanza di quanto quanto previsto ai sopracitati commi comporta l'espulsione o la radiazione del socio, così come arrecare danni morali o materiali in qualunque modo all'Associazione.

Il socio potrà esaminare i libri sociali, direttamente presso la sede secondo termini e condizioni previste dal regolamento interno predisposto dal consiglio Direttivo.

Art. 5 Gli organi associativi

Gli organi associativi sono: 1' Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore o l'organo collegiale di revisione dei conti (solo se richiesto per legge).

Art. 6 - L' Assemblea dei soci

L' Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote associative.

L' Assemblea:

nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali, ivi compreso il soggetto incaricato della revisione dei conti; approva le linee generali del programma di attività per 1' anno sociale; approva il rendiconto economico-finanziario annuale (bilancio) e gli stanziamenti per le iniziative previste; decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dalli revisore/i; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; apporta modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno dieci giorni mediante avviso affisso nella sede sociale, o mediante lettera raccomandata, o qualunque mezzo anche informatico che ne confermi l'avvenuta ricezione (mail, pec, ecc.). Essa è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non è ammesso voto per delega. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali. Le votazioni sull'argomento all' ordine del giorno potranno avvenire a voto palese o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 (trequarti) dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione, è indispensabile il voto di almeno 3/4 (trequarti) dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

f.to Il Presidente



positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il C.D. è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e resteranno in carica almeno 4 anni, ai sensi dello Statuto Nazionale E.N.D.A.S. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e fissa la responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte nell'associazione per il conseguimento dei fini Sociali. Il consigliere che non partecipi, salvo giustificate cause di forza maggiore, a 3 riunioni consecutivamente, viene dichiarato decaduto. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni 6(sei) mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale, i rendiconti economico-finanziari e/o bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; decide inoltre l'importo della quota annua associativa e le modalità di versamento, stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci e svolge ogni altra attività necessaria e funzionale alla gestione sociale. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di settore nominati tra i soci.

Art. 8 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, nei rapporti esterni, stipula atti inerenti l'attività dell'associazione, ed esterni, quali ad esempio apertura e gestione conti correnti, cassette postali, contratti in nome e per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge le funzioni di amministratore. Il Presidente uscente (in caso di variazione) è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni dall'elezione di questi. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui attribuzioni spettano al vicepresidente.

Art. 9 Revisore dei conti

Verrà eletto nel seno dell'associazione con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo, l'organo potrà anche essere collegiale, dovrà essere composto da 3 membri, a seguito aumento del fatturato come a norma di legge. Dovrà visitare i rendiconti periodici prima di sottoporli alla approvazione dell'Assemblea, dovrà verificare la cassa, le attività e passività e redigere una relazione di presentazione all'Assemblea, tutto ciò dovrà essere verbalizzato. Saranno comunque applicati gli obblighi previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

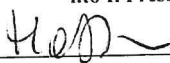
Art. 10 Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è tenuta in conformità alle buone regole di contabilità ed economicità e l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. E' obbligatoria la redazione di un rendiconto economico-finanziario da presentarsi all'Assemblea per l'approvazione entro i primi sei mesi dell'anno.

Eventuali residui attivi di bilancio saranno destinati come segue:

- 10% (dieci percento) al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sociale secondo le finalità statutarie.

f.to Il Presidente



E' fatto assoluto divieto di distribuire utili anche in maniera indiretta, qualora utili vengano realizzati, essi verranno impiegati per la crescita dell'associazione

Art. 11 Gratuità degli incarichi

Le cariche associative interne all'associazione sono gratuite, qualora il Consiglio Direttivo decida di corrispondere rimborsi spese, o gettoni di presenza, sempre a titolo di rimborso spesa anche forfetario, questi dovranno essere concordati ed essere iscritti nel bilancio e comunque conformi alle normative vigenti in materia.

Art. 12 Patrimonio

L'associazione ha propria autonomia patrimoniale ed amministrativa, il patrimonio è costituito da quote sociali annue di tesseramento, dai contributi dei soci che fruiscono delle iniziative del Centro, dai contributi provenienti da strutture o APS E.N.D.A.S. che fruiscono delle iniziative dell'associazione, da eventuali contributi da Enti pubblici o privati e da tutti i proventi derivanti dalle iniziative del Centro compreso l'eventuale fondo di riserva, ed inoltre dal patrimonio iniziale stabilito

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; possono inoltre costituire patrimonio tutte le donazioni, i lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti pubblici o privati, concesse senza condizioni che limitano la completa autonomia dell'associazione;

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda allo Statuto nazionale dell'E.N.D.A.S. ed alle leggi in materia. Per qualsiasi rettifica al presente documento, che debba essere apportata in forza di futura legislazione civile o fiscale, si rimanda alla lettura dello Statuto Nazionale dell'E.N.D.A.S.



f.to Il Presidente